



Delibera n. **26/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 1/12

OGGETTO: Adozione del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 26/2016	Prot. n. 3942	UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che prevede che *"I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettoriale n.256/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la proposta di adozione del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.2/2015 del 1° dicembre 2015;
- visto il parere favorevole espresso nel merito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.3/2016 del 29 gennaio 2016;
- sentito il Direttore Generale;

DELIBERA



di approvare l'adozione del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)

TITOLO I IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici a norma del vigente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Ai fini del presente Regolamento per "Dipartimento" si intende il "Dipartimento di Studi Umanistici". L'acronimo del Dipartimento è DISTUM.

La denominazione ufficiale è sempre in lingua italiana. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportarne anche la denominazione in inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da Department of Humanities.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento:

- promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;
- coordina e disciplina, conformemente al Regolamento didattico d'Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato ed ogni altro corso di formazione, che afferiscono al Dipartimento.

2. Il Dipartimento è centro di gestione autonoma. È dotato pertanto di autonomia finanziaria e contrattuale, secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla L. 240/2012.

3. Il Dipartimento garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere.

4. Il Dipartimento è una struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito degli studi e delle ricerche sulle scienze dell'uomo, concepite secondo un'ottica di integrazione multidisciplinare tra i settori di studio archeologico, biblioteconomico, filologico, filosofico, geografico, letterario, pedagogico, psicologico, semiotico, sociologico, storico, storico-artistico; esso promuove, coordina, verifica e pubblicizza tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.

5. Il Dipartimento si articola e persegue finalità di ricerca e didattiche nelle differenti aree indicate al precedente punto 4. In particolare:

- a. promuove e coordina la ricerca interdisciplinare sui temi delle suddette aree che comprendono diversi ma correlati ambiti di studio facendo uso di metodologie e tecniche di ricerca consolidate ed innovative;
- b. promuove su proposta delle strutture didattiche i corsi di studio attivati nell'ambito del Dipartimento;



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 3/12

- c. promuove e coordina le attività formative relative ai Dottorati e ai corsi di alta formazione, di formazione permanente, e avviamento alla ricerca in esso attivati;
- d. promuove e coordina attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati;
- e. coopera con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni.
- f. propone la costituzione e favorisce le attività di Centri di ricerca curandone anche la gestione.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale n.256/2015 del 4 giugno 2015 di istituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali, inoltre i beni, le apparecchiature e le attrezzature, oggetto di apposito verbale di carico, saranno individuati con successivo provvedimento ed inventariati nell'apposito registro del Dipartimento.
2. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento e conseguentemente nello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.

Articolo 4

Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori di ruolo, i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta o chiamata e i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura, ed ogni studioso italiano o straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio. La proposta di costituzione è presentata da almeno 5 docenti e/o ricercatori accomunati da interessi di ricerca di contenuto affine, anche temporanei, della durata minima di un anno. Nella proposta saranno specificati:
 - a. le aree di ricerca;
 - b. il progetto che identifica la Sezione;
 - c. le necessità organizzative ed economiche.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria e amministrativa.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile designato dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti alla Sezione stessa e nominato dal Direttore.
4. Il Responsabile di Sezione è un afferente al Dipartimento, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
5. Alle Sezioni già costituite si afferisce per domanda al Direttore che decide sentite le Sezioni stesse. Ogni docente può afferire ad una sola Sezione.



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 4/12

6. Le afferenze, le non afferenze e le rinunce alla Sezione sono comunicate al Direttore che a sua volta ne informa il Consiglio.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a. assegnazioni per la ricerca scientifica;
 - b. assegnazioni per le attività didattiche che competono al Dipartimento a norma di legge, Statuto vigente e Regolamenti;
 - c. assegnazioni per attrezzature;
 - d. proventi da contratti o convenzioni o contribuzioni studentesche per attività di ricerca e didattica;
 - e. proventi per prestazioni remunerate;
 - f. contributi e donazioni di Enti e privati;
 - g. ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I fondi possono essere iscritti nella contabilità del Dipartimento come fondi finalizzati.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. Il Consiglio;
 - b. Il Direttore;
 - c. La Giunta;
 - d. La Commissione Paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b. i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c. il Segretario amministrativo;
 - d. un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale di Ateneo;
 - g. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
2. Il Consiglio è validamente costituito ai fini della sua perfezione e ai fini del calcolo del quorum per la validità delle sedute anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento.
3. La rappresentanza di cui alla lettera d) resta in carica un anno; la rappresentanza di cui alla lettera e) resta in carica un anno, purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta; la rappresentanza di cui alla lettera g) resta in carica tre anni.



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 5/12

4. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio borsisti e contrattisti di ricerca ed altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.

Articolo 9

Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono secondo quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 10

Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, sviluppo e programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione nonché ogni altra competenza prevista per Legge, Statuto, Regolamento.

2. Il Consiglio:

- a. propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- b. propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle Strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento;
- c. assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
- d. delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori;
- e. delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza;
- f. delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
- g. delibera su eventuali funzioni da delegare alle Strutture didattiche;
- h. delibera sulle proposte e iniziative delle Strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse;
- i. delibera, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e delle attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di studio di competenza;
- j. formula richieste in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti dei docenti e dei ricercatori da effettuare da parte degli Organi competenti per legge o Statuto, applicando il principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quello del chiamato;
- k. delibera sulla istituzione delle Sezioni;
- l. propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati o dottorati internazionali; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche;
- m. propone l'utilizzo delle risorse umane;
- n. dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
- o. delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
- p. nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di Ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di Professori e Ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori;
- q. nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento su proposta della Struttura didattica;
- r. esprime pareri in merito al Regolamento generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico d'Ateneo;



Delibera n. **26/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 6/12

- s. predispone ed approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, e propone al Direttore Generale le modulazioni per il budget di propria competenza, nonché le variazioni nell'ambito delle risorse con vincolo di destinazione;
 - t. propone la costituzione di centri di Ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica;
 - u. elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale d'Ateneo ed elegge la Giunta;
 - v. esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Dipartimento propone, per ogni anno accademico, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la propria offerta formativa, l'istituzione di corsi di formazione post-laurea e di master universitari di primo e secondo livello e ogni altra attività di formazione permanente.

Articolo 11

Convocazione

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
- 3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso inviato per posta elettronica a ciascun avente diritto presso l'indirizzo istituzionale, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
- 4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 12

Ordine del giorno

- 1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'eventuale documentazione relativa all'ordine del giorno sarà resa disponibile presso la Segreteria Amministrativa.
- 2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ognuno dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dispone l'inserimento degli argomenti richiesti all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 13

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

- 1. Le presenze vengono registrate e firmate dagli interessati – a cura del segretario – su di un apposito foglio di presenze contenente l'elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento. Il foglio delle presenze è allegato al verbale del Consiglio.

Articolo 14

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

- 1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
 - 2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione per la cui validità è comunque necessario un terzo degli aventi diritto.
-



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 7/12

3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno, ora e luogo. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione per via telematica, con le modalità indicate nell'articolo 11 del presente Regolamento.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardino direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta e se ne dà menzione nel verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 15

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di seconda fascia partecipano i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Ricercatori partecipano i Professori di prima e seconda fascia ed i Ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di I fascia più giovane nel ruolo e in assenza dal Professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
4. Al Segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Del testo delle deliberazioni da adottare è data lettura prima della relativa votazione.
8. I verbali non approvati nella stessa seduta sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
11. Le deliberazioni possono, ove possibile, essere consultate nella specifica pagina *web*. Restano in ogni caso disponibili in copia cartacea regolarmente redatta.

Articolo 16

Votazioni

1. Gli atti deliberativi sono presi a maggioranza degli aventi diritto con votazione dei presenti. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di deroga alla regola del voto palese decide il Consiglio.



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 8/12

Articolo 17

Il Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a. coordina l'attività amministrativa dell'ufficio ed è responsabile dell'ufficio stesso e del personale assegnato;
 - b. partecipa al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta;
 - c. informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa ed organizza le procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
 - d. cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali ed assistenziali;
 - e. collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - f. effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
 - g. verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili.

TITOLO III

DIRETTORE

Articolo 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Dipartimento, promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b. dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c. presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;
 - d. indice le elezioni salvo quelle all'articolo 21 commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - e. sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f. stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g. predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i dati di competenza, necessari per la predisposizione del budget di Ateneo;
 - h. vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i. tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - j. è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k. nomina le Commissioni di laurea su proposta del Presidente della Struttura Didattica;
 - l. ratifica la nomina dei Presidenti delle Strutture didattiche afferenti al Dipartimento, i quali sono eletti dalle Strutture stesse tra i docenti del Dipartimento;
 - m. può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - n. esercita ogni altra funzione a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
 - o. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 19

Durata della carica ed incompatibilità



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 9/12

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
2. Il Direttore resta in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20

Vice-Direttore

1. Il Direttore designa, tra i Professori di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento, un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il periodo di mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un afferente con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. Il Vice-Direttore è membro di diritto della Giunta con voto consultivo.

Articolo 21

Elezioni

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di situazioni eccezionali di mancanza o di impossibilità dei Professori di ruolo di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore, indice le elezioni, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e indica la composizione del seggio, di almeno tre componenti in coerenza con le norme del Regolamento generale d'Ateneo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e subito dopo il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore del Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il quorum non venga raggiunto neanche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non venga raggiunto il quo-



Delibera n. 26/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 10/12

rum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.

9. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e subito dopo il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.

TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 22 Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vice-Direttore;
 - c. il Segretario Amministrativo;
 - d. tre docenti afferenti al Dipartimento di cui uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore;
 - e. i Presidenti delle Strutture didattiche;
 - f. i Responsabili di Sezione.
 - g. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore, il Vice-Direttore, il Segretario Amministrativo, i Presidenti della Struttura didattica e i Responsabili di Sezione sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza e all'interno della propria fascia di appartenenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.
5. Per la validità delle votazioni è richiesto un quorum di almeno il 30%. La Giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.
6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
7. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall'elenco redatto con l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al



Delibera n. **26/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 11/12

10% dei voti riportati dal primo eletto. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto od i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

Articolo 23

Funzioni

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni in particolare nella stesura di relazioni e/o documenti programmatici. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 24

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario con comunicazione telematica a tutti i membri, almeno tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'ora, la data e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato; in caso di sua assenza il Direttore individua, tra i membri della Giunta, un sostituto.

3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 25

Commissione paritetica docenti-studenti e competenze

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta, sentite le Strutture didattiche, come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti.

3. I due docenti per ciascuna Struttura Didattica, vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture didattiche ove non diversamente disposto dai regolamenti di ateneo.

4. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla Commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta, ove non diversamente disposto dai regolamenti di ateneo.

6. La Commissione paritetica decide al suo interno un calendario annuale delle attività.

7. La Commissione Paritetica di Dipartimento è coadiuvata dalle Commissioni Paritetiche dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 26



Delibera n. **26/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 12/12

Definizione e istituzione delle Strutture didattiche

1. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante Strutture interne denominate in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Tali strutture sono istituite su proposta del consiglio di Dipartimento secondo quanto stabilito dalle normative di Ateneo.

Articolo 27

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto e disciplinate all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, le attività di formazione, nonché quelle correlate ed accessorie rivolte all'esterno.

2. Il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, propone al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione delle strutture didattiche ed il loro numero. Contestualmente presenta per l'approvazione il loro Regolamento di funzionamento.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 28

Approvazione e modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre per approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento del Dipartimento è emanato con Decreto Rettorale.

3. Modifiche od integrazioni al Regolamento del Dipartimento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.